

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 154

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

51° anno

12 giugno 2008

Sommario

IV *Altri atti*

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 1/2008 del 1° febbraio 2008 che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 1
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 2/2008 del 1° febbraio 2008 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE** 4
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 3/2008 del 1° febbraio 2008 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 5
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 4/2008 del 1° febbraio 2008 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 7
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 5/2008 del 1° febbraio 2008 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 9
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 6/2008 del 1° febbraio 2008 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 11
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 7/2008 del 1° febbraio 2008 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 13

★ Decisione del Comitato misto SEE n. 8/2008 del 1° febbraio 2008 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	15
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 9/2008 del 1° febbraio 2008 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	17
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 10/2008 del 1° febbraio 2008 che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE	20
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 11/2008 del 1° febbraio 2008 che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE	23
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 12/2008 del 1° febbraio 2008 che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	25
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 13/2008 del 1° febbraio 2008 che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	27
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 14/2008 del 1° febbraio 2008 che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE	28
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 15/2008 del 1° febbraio 2008 che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE	30
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 16/2008 del 1° febbraio 2008 che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE	32
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 17/2008 del 1° febbraio 2008 che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE	34
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 18/2008 del 1° febbraio 2008 che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE	36
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 19/2008 del 1° febbraio 2008 che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà	38
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 20/2008 del 1° febbraio 2008 che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà	40



IV

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 1/2008

del 1° febbraio 2008

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 152/2007 del 7 dicembre 2007 ⁽¹⁾.
- (2) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 154/2007 del 7 dicembre 2007 ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1882/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che stabilisce metodi di campionamento ed analisi per il controllo ufficiale del tenore di nitrati in alcuni prodotti alimentari ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/363/CE della Commissione, del 21 maggio 2007, che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare il piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 124 dell'8.5.2008, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 124 dell'8.5.2008, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 364 del 20.12.2006, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU L 138 del 30.5.2007, pag. 24.

- (6) Il regolamento (CE) n. 333/2007 abroga le direttive 2001/22/CE ⁽¹⁾, 2004/16/CE ⁽²⁾ e 2005/10/CE ⁽³⁾ della Commissione, che sono integrate nell'accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.
- (7) La presente decisione non si applica al Liechtenstein.
- (8) Per quanto riguarda il capitolo I dell'allegato I, la presente decisione si applica all'Islanda, con il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I, per i settori che non si applicavano all'Islanda prima del riesame del presente capitolo mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

- 1) dopo il punto 138 (Decisione 2007/142/CE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I è aggiunto il punto seguente:

«139. **32007 D 0363**: Decisione 2007/363/CE della Commissione, del 21 maggio 2007, che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare il piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 138 del 30.5.2007, pag. 24).»;
- 2) dopo il punto 31m (Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II è inserito il seguente punto:

«31n. **32007 D 0363**: Decisione 2007/363/CE della Commissione, del 21 maggio 2007, che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare il piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 138 del 30.5.2007, pag. 24).»

Articolo 2

L'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

- 1) dopo il punto 54zzzn (Regolamento (CE) n. 1883/2006 della Commissione) del capitolo XII sono inseriti i punti seguenti:

«54zzzo. **32006 R 1882**: Regolamento (CE) n. 1882/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che stabilisce metodi di campionamento ed analisi per il controllo ufficiale del tenore di nitrati in alcuni prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 25).

54zzzp. **32007 R 0333**: Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).

54zzzq. **32007 D 0363**: Decisione 2007/363/CE della Commissione, del 21 maggio 2007, che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare il piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 138 del 30.5.2007, pag. 24).»;
- 2) il testo dei punti 54zj (Direttiva 2001/22/CE della Commissione), 54zzn (Direttiva 2004/16/CE della Commissione) e 54zzs (Direttiva 2005/10/CE della Commissione) del capitolo XII è soppresso.

⁽¹⁾ GU L 77 del 16.3.2001, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 42 del 13.2.2004, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 34 dell'8.2.2005, pag. 15.

Articolo 3

I testi dei regolamenti (CE) n. 1882/2006 e (CE) n. 333/2007 e della decisione 2007/363/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2008, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 137/2007 del 26 ottobre 2007.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**n. 2/2008****del 1° febbraio 2008****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 153/2007 del 7 dicembre 2007 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/321/CE della Commissione, del 2 maggio 2007, che dispensa il Regno Unito da taluni obblighi in materia di commercializzazione delle sementi di ortaggi conformemente alla direttiva 2002/55/CE del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO» del capitolo III dell'allegato I dell'accordo, dopo il punto 76 (Decisione 2005/886/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:

«77. **32007 D 0321**: Decisione 2007/321/CE della Commissione, del 2 maggio 2007, che dispensa il Regno Unito da taluni obblighi in materia di commercializzazione delle sementi di ortaggi conformemente alla direttiva 2002/55/CE del Consiglio (GU L 119 del 9.5.2007, pag. 48).»

Articolo 2

I testi della decisione 2007/321/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2008, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2008.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER

⁽¹⁾ GU L 124 dell'8.5.2008, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 119 del 9.5.2007, pag. 48.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 3/2008

del 1° febbraio 2008

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 132/2007 del 26 ottobre 2007 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/34/CE della Commissione, del 14 giugno 2007, che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/35/CE della Commissione, del 18 giugno 2007, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 76/756/CEE del Consiglio concernente l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 706/2007 della Commissione, del 21 giugno 2007, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, disposizioni amministrative per l'omologazione CE di veicoli e una prova armonizzata per misurare le perdite di alcuni impianti di condizionamento d'aria ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/37/CE della Commissione, del 21 giugno 2007, con la quale si modificano gli allegati I e III della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, concernente l'installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità ⁽⁶⁾.

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

- 1) al punto 1 (Direttiva 70/156/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32007 L 0037:** Direttiva 2007/37/CE della Commissione, del 21 giugno 2007 (GU L 161 del 22.6.2007, pag. 60).»;

- 2) al punto 2 (Direttiva 70/157/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32007 L 0034:** Direttiva 2007/34/CE della Commissione, del 14 giugno 2007 (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 49).»;

⁽¹⁾ GU L 100 del 10.4.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 155 del 15.6.2007, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 157 del 19.6.2007, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 161 del 22.6.2007, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU L 161 del 22.6.2007, pag. 60.

⁽⁶⁾ GU L 184 del 14.7.2007, pag. 25.

- 3) il testo dell'adattamento a) del punto 2 (Direttiva 70/157/CEE del Consiglio) è sostituito dal seguente:
- «Al punto 4.2 dell'allegato II viene aggiunto il testo seguente:
- “IS per l'Islanda
FL per il Liechtenstein
16 per la Norvegia”.»;
- 4) al punto 21 (Direttiva 76/756/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:
- «— **32007 L 0035**: Direttiva 2007/35/CE della Commissione, del 18 giugno 2007 (GU L 157 del 19.6.2007, pag. 14).»;
- 5) dopo il punto 45zq (Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono inseriti i punti seguenti:
- «45zr. **32007 R 0706**: Regolamento (CE) n. 706/2007 della Commissione, del 21 giugno 2007, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, disposizioni amministrative per l'omologazione CE di veicoli e una prova armonizzata per misurare le perdite di alcuni impianti di condizionamento d'aria (GU L 161 del 22.6.2007, pag. 33).
- Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:
- Nella parte 3, punto 1.1.1 dell'allegato I viene aggiunto il testo seguente:
- “IS per l'Islanda
FL per il Liechtenstein
16 per la Norvegia”.
- 45zs. **32007 L 0038**: Direttiva 2007/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, concernente l'installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 25).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 706/2007 e delle direttive 2007/34/CE, 2007/35/CE, 2007/37/CE e 2007/38/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2008, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2008.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**n. 4/2008****del 1° febbraio 2008****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 132/2007 del 26 ottobre 2007 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo ⁽²⁾.
- (3) Il regolamento (CE) n. 715/2007 abroga, con effetto dal 2 gennaio 2013, le direttive 70/220/CEE ⁽³⁾, 72/306/CEE ⁽⁴⁾, 74/290/CEE ⁽⁵⁾, 77/102/CEE ⁽⁶⁾, 78/665/CEE ⁽⁷⁾, 80/1268/CEE ⁽⁸⁾, 83/351/CEE ⁽⁹⁾, 88/76/CEE ⁽¹⁰⁾, 88/436/CEE ⁽¹¹⁾, 89/458/CEE ⁽¹²⁾, 91/441/CEE ⁽¹³⁾, 93/59/CEE ⁽¹⁴⁾, 93/116/CE ⁽¹⁵⁾, 94/12/CE ⁽¹⁶⁾, 96/44/CE ⁽¹⁷⁾, 96/69/CE ⁽¹⁸⁾, 98/69/CE ⁽¹⁹⁾, 98/77/CE ⁽²⁰⁾, 1999/100/CE ⁽²¹⁾, 1999/102/CE ⁽²²⁾, 2001/1/CE ⁽²³⁾, 2001/100/CE ⁽²⁴⁾, 2002/80/CE ⁽²⁵⁾, 2003/76/CE ⁽²⁶⁾ e 2004/3/CE ⁽²⁷⁾, che sono integrate nell'accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo con effetto dal 2 gennaio 2013,

⁽¹⁾ GU L 100 del 10.4.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 190 del 20.8.1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 159 del 15.6.1974, pag. 61.

⁽⁶⁾ GU L 32 del 3.2.1977, pag. 32.

⁽⁷⁾ GU L 223 del 14.8.1978, pag. 48.

⁽⁸⁾ GU L 375 del 31.12.1980, pag. 36.

⁽⁹⁾ GU L 197 del 20.7.1983, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 36 del 9.2.1988, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU L 214 del 6.8.1988, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU L 226 del 3.8.1989, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU L 242 del 30.8.1991, pag. 1.

⁽¹⁴⁾ GU L 186 del 28.7.1993, pag. 21.

⁽¹⁵⁾ GU L 329 del 30.12.1993, pag. 39.

⁽¹⁶⁾ GU L 100 del 19.4.1994, pag. 42.

⁽¹⁷⁾ GU L 210 del 20.8.1996, pag. 25.

⁽¹⁸⁾ GU L 282 dell'1.11.1996, pag. 64.

⁽¹⁹⁾ GU L 350 del 28.12.1998, pag. 1.

⁽²⁰⁾ GU L 286 del 23.10.1998, pag. 34.

⁽²¹⁾ GU L 334 del 28.12.1999, pag. 36.

⁽²²⁾ GU L 334 del 28.12.1999, pag. 43.

⁽²³⁾ GU L 35 del 6.2.2001, pag. 34.

⁽²⁴⁾ GU L 16 del 18.1.2002, pag. 32.

⁽²⁵⁾ GU L 291 del 28.10.2002, pag. 20.

⁽²⁶⁾ GU L 206 del 15.8.2003, pag. 29.

⁽²⁷⁾ GU L 49 del 19.2.2004, pag. 36.

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

- 1) al punto 1 (Direttiva 70/156/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:
«— **32007 R 0715**: Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007 (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).»;
- 2) al punto 45zl (Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:
«— **32007 R 0715**: Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007 (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).»;
- 3) dopo il punto 45zs (Direttiva 2007/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene inserito il seguente punto:
«45zt. **32007 R 0715**: Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).»;
- 4) il testo dei punti 3 (Direttiva 70/220/CEE del Consiglio), 12 (Direttiva 72/306/CEE del Consiglio) e 42 (Direttiva 80/1268/CEE del Consiglio) è soppresso con effetto dal 2 gennaio 2013.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 715/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2008, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 5/2008

del 1° febbraio 2008

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 154/2007 del 7 dicembre 2007 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 372/2007 della Commissione, del 2 aprile 2007, che fissa limiti di migrazione transitori per plastificanti impiegati nelle guarnizioni dei coperchi destinati a venire a contatto con gli alimenti ⁽²⁾, rettificato dalla GU L 97 del 12.4.2007, pag. 70.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 2007/225/CE della Commissione, del 3 aprile 2007, relativa a un programma comunitario di sorveglianza coordinata da effettuare nel 2007 per garantire il rispetto delle quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, nonché relativa ai programmi nazionali di sorveglianza per il 2008 ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/26/CE della Commissione, del 7 maggio 2007, che modifica la direttiva 2004/6/CE della Commissione per prorogarne il periodo di applicazione ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 2007/331/CE, del 3 maggio 2007, sul monitoraggio dei tenori di acrilammide negli alimenti ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/27/CE della Commissione, del 15 maggio 2007, che modifica taluni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i limiti massimi dei residui di etoxazolo, indoxacarb, mesosulfurone, 1-metilciclopropene, MCPA e MCPB, tolifluanide e triticonazolo ⁽⁶⁾.
- (7) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

- 1) ai punti 38 (Direttiva 86/362/CEE del Consiglio), 39 (Direttiva 86/363/CEE del Consiglio) e 54 (Direttiva 90/642/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32007 L 0027**: Direttiva 2007/27/CE della Commissione, del 15 maggio 2007 (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 31).»;

(1) GU L 124 dell'8.5.2008, pag. 15.

(2) GU L 92 del 3.4.2007, pag. 9.

(3) GU L 96 dell'11.4.2007, pag. 21.

(4) GU L 118 dell'8.5.2007, pag. 5.

(5) GU L 123 del 12.5.2007, pag. 33.

(6) GU L 128 del 16.5.2007, pag. 31.

- 2) al punto 54zzm (Direttiva 2004/6/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo:
- «, modificata da:
- **32007 L 0026**: Direttiva 2007/26/CE della Commissione, del 7 maggio 2007 (GU L 118 dell'8.5.2007, pag. 5).»;
- 3) dopo il punto 54zzzq (Decisione 2007/363/CE della Commissione) è aggiunto il punto seguente:
- «54zzzr. **32007 R 0372**: Regolamento (CE) n. 372/2007 della Commissione, del 2 aprile 2007, che fissa limiti di migrazione transitori per plastificanti impiegati nelle guarnizioni dei coperchi destinati a venire a contatto con gli alimenti (GU L 92 del 3.4.2007, pag. 9), rettificato dalla GU L 97 del 12.4.2007, pag. 70.»;
- 4) dopo il punto 61 (Raccomandazione 2006/583/CE della Commissione) sono aggiunti i punti seguenti:
- «62. **32007 H 0225**: Raccomandazione 2007/225/CE della Commissione, del 3 aprile 2007, relativa a un programma comunitario di sorveglianza coordinata da effettuare nel 2007 per garantire il rispetto delle quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, nonché relativa ai programmi nazionali di sorveglianza per il 2008 (GU L 96 dell'11.4.2007, pag. 21).
63. **32007 H 0331**: Raccomandazione 2007/331/CE della Commissione, del 3 maggio 2007, sul monitoraggio dei tenori di acrilammide negli alimenti (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 33).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 372/2007, rettificato nella GU L 97 del 12.4.2007, pag. 70, delle direttive 2007/26/CE e 2007/27/CE e delle raccomandazioni 2007/225/CE e 2007/331/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2008, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Sezione SEE e nel Supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente
Alan SEATTER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 6/2008

del 1° febbraio 2008

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 154/2007 del 7 dicembre 2007 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/19/CE della Commissione, del 30 marzo 2007, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e la direttiva 85/572/CEE del Consiglio che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽²⁾, rettificata dalla GU L 94 del 4.4.2007, pag. 71, dalla GU L 97 del 12.4.2007, pag. 50 e dalla GU L 50 del 23.2.2008, pag. 71.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/42/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽³⁾.
- (4) La direttiva 2007/42/CE abroga la direttiva 93/10/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (5) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

- 1) al punto 36 (Direttiva 85/572/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«, modificata da:

— **32007 L 0019**: Direttiva 2007/19/CE della Commissione, del 30 marzo 2007 (GU L 91 del 31.3.2007, pag. 17), rettificata dalla GU L 94 del 4.4.2007, pag. 71, dalla GU L 97 del 12.4.2007, pag. 50 e dalla GU L 50 del 23.2.2008, pag. 71.»;

- 2) al punto 54zzb (Direttiva 2002/72/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32007 L 0019**: Direttiva 2007/19/CE della Commissione, del 30 marzo 2007 (GU L 91 del 31.3.2007, pag. 17), rettificata dalla GU L 94 del 4.4.2007, pag. 71, dalla GU L 97 del 12.4.2007, pag. 50 e dalla GU L 50 del 23.2.2008, pag. 71.»;

⁽¹⁾ GU L 124 dell'8.5.2008, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 91 del 31.3.2007, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 172 del 30.6.2007, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 93 del 17.4.1993, pag. 27.

- 3) dopo il punto 54zzzr [Regolamento (CE) n. 372/2007 della Commissione] è inserito il seguente punto:
- «54zzzs. **32007 L 0042**: Direttiva 2007/42/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 71).»;
- 4) il testo del punto 54h (Direttiva 93/10/CEE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi della direttiva 2007/19/CE, rettificata dalla GUL 94 del 4.4.2007, pag. 71, e dalla GUL 97 del 12.4.2007, pag. 50, e della direttiva 2007/42/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2008, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2008.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**n. 7/2008****del 1° febbraio 2008****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 156/2007 del 7 dicembre 2007 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/690/CE della Commissione, del 12 ottobre 2006, che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo nel vetro cristallo ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/691/CE della Commissione, del 12 ottobre 2006, che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo e del cadmio ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/692/CE della Commissione, del 12 ottobre 2006, che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del cromo esavalente ⁽⁴⁾.

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 12q (Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32006 D 0690**: Decisione 2006/690/CE della Commissione, del 12 ottobre 2006 (GU L 283 del 14.10.2006, pag. 47),
- **32006 D 0691**: Decisione 2006/691/CE della Commissione, del 12 ottobre 2006 (GU L 283 del 14.10.2006, pag. 48),
- **32006 D 0692**: Decisione 2006/692/CE della Commissione, del 12 ottobre 2006 (GU L 283 del 14.10.2006, pag. 50).»

*Articolo 2*I testi delle decisioni 2006/690/CE, 2006/691/CE e 2006/692/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 124 dell'8.5.2008, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 283 del 14.10.2006, pag. 47.

⁽³⁾ GU L 283 del 14.10.2006, pag. 48.

⁽⁴⁾ GU L 283 del 14.10.2006, pag. 50.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2008, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**n. 8/2008****del 1° febbraio 2008****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 156/2007 del 7 dicembre 2007 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/597/CE della Commissione, del 27 agosto 2007, concernente la non iscrizione del triacetato di guazatina nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/639/CE della Commissione, del 2 ottobre 2007, recante un formato comune per la comunicazione dei dati e delle informazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti ⁽³⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 12y (Decisione 2007/395/CE della Commissione) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo vengono inseriti i punti seguenti:

- «12z. **32007 D 0597**: Decisione 2007/597/CE della Commissione, del 27 agosto 2007, concernente la non iscrizione del triacetato di guazatina nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 230 dell'1.9.2007, pag. 18).
- 12za. **32007 D 0639**: Decisione 2007/639/CE della Commissione, del 2 ottobre 2007, recante un formato comune per la comunicazione dei dati e delle informazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 39).»

*Articolo 2*I testi delle decisioni 2007/597/CE e 2007/639/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2008, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*).

(¹) GU L 124 dell'8.5.2008, pag. 18.

(²) GU L 230 dell'1.9.2007, pag. 18.

(³) GU L 258 del 4.10.2007, pag. 39.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**n. 9/2008****del 1° febbraio 2008****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 84/2006 del 7 luglio 2006 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/43/CE della Commissione, del 17 gennaio 2003, che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/593/CE della Commissione, del 7 agosto 2003, che modifica la decisione 2003/43/CE che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/190/CE della Commissione, del 1° marzo 2006, che modifica la decisione 97/808/CE relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i rivestimenti per pavimentazioni ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/213/CE della Commissione, del 6 marzo 2006, che determina le classi di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione per quanto concerne le pavimentazioni in legno e i rivestimenti e i pannelli in legno massiccio ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/600/CE della Commissione, del 4 settembre 2006, che definisce la classificazione della resistenza all'azione esterna del fuoco di determinati prodotti da costruzione relativamente ai pannelli sandwich a doppio rivestimento metallico destinati alle coperture dei tetti ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/673/CE della Commissione, del 5 ottobre 2006, che modifica la decisione 2003/43/CE, che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione, per quanto riguarda i pannelli di cartongesso ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/751/CE della Commissione, del 27 ottobre 2006, che modifica la decisione 2000/147/CE che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione ⁽⁸⁾.
- (9) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/348/CE della Commissione, del 15 maggio 2007, che modifica la decisione 2003/43/CE che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione riguardo ai pannelli a base di legno ⁽⁹⁾.

⁽¹⁾ GU L 289 del 19.10.2006, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 13 del 18.1.2003, pag. 35.

⁽³⁾ GU L 201 dell'8.8.2003, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 47.

⁽⁵⁾ GU L 79 del 16.3.2006, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU L 244 del 7.9.2006, pag. 24.

⁽⁷⁾ GU L 276 del 7.10.2006, pag. 77.

⁽⁸⁾ GU L 305 del 4.11.2006, pag. 8.

⁽⁹⁾ GU L 131 del 23.5.2007, pag. 21.

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XXI dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

- 1) al ventitreesimo trattino (Decisione 97/808/CE della Commissione) del punto 1 (Direttiva 89/106/CE del Consiglio), viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

— **32006 D 0190**: Decisione 2006/190/CE della Commissione, del 1° marzo 2006 (GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 47).»;

- 2) al sessantaseiesimo trattino (Decisione 2000/147/CE della Commissione) del punto 1 (Direttiva 89/106/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32006 D 0751**: Decisione 2006/751/CE della Commissione, del 27 ottobre 2006 (GU L 305 del 4.11.2006, pag. 8).»;

- 3) dopo il punto 2d (Decisione 2005/610/CE della Commissione) vengono aggiunti i seguenti punti:

«2e. **32003 D 0043**: Decisione 2003/43/CE della Commissione, del 17 gennaio 2003, che determina le classi di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 35), modificata da:

— **32003 D 0593**: Decisione 2003/593/CE della Commissione, del 7 agosto 2003 (GU L 201 dell'8.8.2003, pag. 25),

— **32006 D 0673**: Decisione 2006/673/CE della Commissione, del 5 ottobre 2006 (GU L 276 del 7.10.2006, pag. 77),

— **32007 D 0348**: Decisione 2007/348/CE della Commissione del 15 maggio 2007 (GU L 131 del 23.5.2007, pag. 21).

- 2f. **32006 D 0213**: Decisione 2006/213/CE della Commissione, del 6 marzo 2006, che determina le classi di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione per quanto concerne le pavimentazioni in legno e i rivestimenti e i pannelli in legno massiccio (GU L 79 del 16.3.2006, pag. 27).

- 2g. **32006 D 0600**: Decisione 2006/600/CE della Commissione, del 4 settembre 2006, che definisce la classificazione della resistenza all'azione esterna del fuoco di determinati prodotti da costruzione relativamente ai pannelli sandwich a doppio rivestimento metallico destinati alle coperture dei tetti (GU L 244 del 7.9.2006, pag. 24).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2003/43/CE, rettificata dalla GU L 33 dell'8.2.2003, pag. 44, 2003/593/CE, 2006/190/CE, 2006/213/CE, 2006/600/CE, 2006/673/CE, 2006/751/CE e 2007/348/CE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2008, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Sezione SEE e nel Supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**n. 10/2008****del 1° febbraio 2008****che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 160/2007 del 7 dicembre 2007 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/14/CE della Commissione, dell'8 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 29g (Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo è inserito il punto seguente:

«29ga. **32007 L 0014**: Direttiva 2007/14/CE della Commissione, dell'8 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 27).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2007/14/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2008, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo ^(*).

⁽¹⁾ GU L 124 dell'8.5.2008, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 69 del 9.3.2007, pag. 27.

^(*) È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2008.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER

**DICHIARAZIONE DEGLI STATI EFTA IN MERITO ALLA DECISIONE N. 10/2008 CHE INTEGRA
NELL'ACCORDO LA DIRETTIVA 2007/14/CE DELLA COMMISSIONE**

«Diversi articoli della direttiva 2007/14/CE della Commissione, dell'8 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, prevedono obblighi equivalenti per i paesi terzi. L'integrazione di tale direttiva lascia impregiudicato il campo d'applicazione dell'accordo SEE.»

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 11/2008

del 1° febbraio 2008

che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 162/2007 del 7 dicembre 2007 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/90/CE della Commissione, del 12 febbraio 2007, recante modifica della decisione 2005/513/CE sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 GHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/116/CE della Commissione, del 15 febbraio 2007, che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/176/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che stabilisce un elenco delle norme e/o delle specifiche per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e le risorse ed i servizi correlati e sostituisce tutte le versioni precedenti ⁽⁴⁾.

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XI dell'accordo è modificato come segue:

- 1) al punto 5cs (Decisione 2005/513/CE della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

— **32007 D 0090**: Decisione 2007/90/CE della Commissione, del 12 febbraio 2007 (GU L 41 del 13.2.2007, pag. 10).»;

- 2) dopo il punto 5cw (Decisione 2007/131/CE della Commissione) vengono aggiunti i punti seguenti:

«5cx. **32007 D 0116**: Decisione 2007/116/CE della Commissione, del 15 febbraio 2007, che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 30).

5cy. **32007 D 0176**: Decisione 2007/176/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che stabilisce un elenco delle norme e/o delle specifiche per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e le risorse ed i servizi correlati e sostituisce tutte le versioni precedenti (GU L 86 del 27.3.2007, pag. 11).»

⁽¹⁾ GU L 124 dell'8.5.2008, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 41 del 13.2.2007, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 49 del 17.2.2007, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU L 86 del 27.3.2007, pag. 11.

Articolo 2

I testi delle decisioni 2007/90/CE, 2007/116/CE e 2007/176/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2008, a condizione che al comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 12/2008
del 1° febbraio 2008
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 167/2007 del 7 dicembre 2007 ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile ⁽²⁾ è stato integrato nell'accordo con decisione del Comitato misto SEE n. 61/2004 del 26 aprile 2004 ⁽³⁾, che prevede adeguamenti nazionali specifici.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 915/2007 della Commissione, del 31 luglio 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione ⁽⁴⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 66i [Regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo, è aggiunto il punto seguente:

«— **32007 R 0915**: Regolamento (CE) n. 915/2007 della Commissione del 31 luglio 2007 (GU L 200 dell'1.8.2007, pag. 3).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

In attesa che il Comitato misto SEE adotti una decisione formale sulla modifica dell'appendice 3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 secondo le procedure previste dall'accordo, gli Stati EFTA adottano, contemporaneamente agli Stati membri della CE, misure equivalenti a quelle adottate da questi ultimi sulla base dell'appendice 3 aggiornata. Qualora dette misure siano fonte di serie preoccupazioni per uno o più Stati EFTA, lo/gli Stato/i EFTA in questione interpella(no) immediatamente il Comitato misto SEE.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 915/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2008, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo ^(*).

⁽¹⁾ GU L 124 dell'8.5.2008, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 277 del 26.8.2004, pag. 175.

⁽⁴⁾ GU L 200 dell'1.8.2007, pag. 3.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 13/2008
del 1° febbraio 2008
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 167/2007 del 7 dicembre 2007 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1043/2007 della Commissione, dell'11 settembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato XIII dell'accordo, al punto 66zab [Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione], è inserito il seguente trattino:

«— **32007 R 1043**: Regolamento (CE) n. 1043/2007 della Commissione dell'11 settembre 2007 (GU L 239 del 12.9.2007, pag. 50).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1043/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2008, a condizione che al comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Sezione SEE e nel Supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

⁽¹⁾ GU L 124 dell'8.5.2008, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 239 del 12.9.2007, pag. 50.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 14/2008
del 1° febbraio 2008
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 169/2007 del 7 dicembre 2007 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/457/CE della Commissione, del 21 giugno 2007, recante modifica delle decisioni 2001/689/CE, 2002/739/CE, 2002/740/CE, 2002/741/CE e 2002/747/CE allo scopo di prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a determinati prodotti ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/506/CE della Commissione, del 21 giugno 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai saponi, agli shampoo e ai balsami per capelli ⁽³⁾,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo è modificato come segue:

- 1) ai punti 2c (Decisione 2001/689/CE della Commissione) e 2o (Decisione 2002/747/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32007 D 0457**: Decisione 2007/457/CE della Commissione, del 21 giugno 2007 (GU L 173 del 3.7.2007, pag. 29).»;
- 2) ai punti 2v (Decisione 2002/739/CE della Commissione), 2w (Decisione 2002/740/CE della Commissione) e 2x (Decisione 2002/741/CE della Commissione) viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

— **32007 D 0457**: Decisione 2007/457/CE della Commissione, del 21 giugno 2007 (GU L 173 del 3.7.2007, pag. 29).»;
- 3) dopo il punto 2x (Decisione 2002/741/CE della Commissione) è aggiunto il punto seguente:

«2y. **32007 D 0506**: Decisione 2007/506/CE della Commissione, del 21 giugno 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai saponi, agli shampoo e ai balsami per capelli (GU L 186 del 18.7.2007, pag. 36).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2007/457/CE e 2007/506/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 124 dell'8.5.2008, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 173 del 3.7.2007, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 186 del 18.7.2007, pag. 36.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2008, a condizione che al comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**n. 15/2008****del 1° febbraio 2008****che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 169/2007 del 7 dicembre 2007 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/799/CE della Commissione, del 3 novembre 2006, che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo ⁽²⁾.
- (3) La decisione 2006/799/CE abroga la decisione 2001/688/CE della Commissione ⁽³⁾, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del punto 2d (Decisione 2001/688/CE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

«**32006 D 0799**: Decisione 2006/799/CE della Commissione, del 3 novembre 2006, che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 28).»

Articolo 2

I testi della decisione 2006/799/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2008, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE ^(*).

⁽¹⁾ GU L 124 dell'8.5.2008, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 325 del 24.11.2006, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 242 del 12.9.2001, pag. 17.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**n. 16/2008****del 1° febbraio 2008****che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 170/2007 del 7 dicembre 2007 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1165/2007 della Commissione, del 3 settembre 2007, che stabilisce l'elenco Prodcom dei prodotti industriali per il 2007 conformemente al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato XXI dell'accordo, dopo il punto 4ae [Regolamento (CEE) n. 294/2007 della Commissione] è inserito il punto seguente:

«4af. **32007 R 1165**: Regolamento (CE) n. 1165/2007 della Commissione, del 3 settembre 2007, che stabilisce l'elenco Prodcom dei prodotti industriali per il 2007 conformemente al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio (GU L 268 del 12.10.2007, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1165/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2008, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo ^(*).

⁽¹⁾ GU L 124 dell'8.5.2008, pag. 38.

⁽²⁾ GU L 268 del 12.10.2007, pag. 1.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Sezione SEE e nel Supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2008.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 17/2008
del 1° febbraio 2008
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 170/2007 del 7 dicembre 2007 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 19w [Regolamento (CE) n. 701/2006 del Consiglio] dell'allegato XXI dell'accordo viene aggiunto il seguente punto:

«19x. **32007 R 0716**: Regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 17).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 716/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2008, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo ^(*).

⁽¹⁾ GU L 124 dell'8.5.2008, pag. 38.

⁽²⁾ GU L 171 del 29.6.2007, pag. 17.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Sezione SEE e nel Supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2008.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 18/2008
del 1° febbraio 2008
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 170/2007 del 7 dicembre 2007 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 847/2007 della Commissione, del 18 luglio 2007, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007, che modifica alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici ai fini dell'applicazione della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 ⁽³⁾,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XXI dell'accordo è modificato come segue:

- 1) dopo il punto 28b (Regolamento (CE) n. 1031/2006 della Commissione) è inserito il seguente punto:

«28c. **32007 R 0847**: Regolamento (CE) n. 847/2007 della Commissione, del 18 luglio 2007, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione (GU L 187 del 19.7.2007, pag. 5).»;
- 2) ai punti 18ai [Regolamento (CE) n. 430/2005 della Commissione], 18db [Regolamento (CE) n. 1916/2000 della Commissione], 18e [Regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione] e 18h [Regolamento (CE) n. 1216/2003 della Commissione] viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32007 R 0973**: Regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10).»;
- 3) ai punti 4ac [Regolamento (CE) n. 912/2004 della Commissione], 7e [Regolamento (CE) n. 2163/2001 della Commissione], 18m [Regolamento (CE) n. 1983/2003 della Commissione], 27a [Regolamento (CE) n. 782/2005 della Commissione], 30 [Regolamento (CE) n. 753/2004 della Commissione] e 31 [Regolamento (CE) n. 1450/2004 della Commissione] viene aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

— **32007 R 0973**: Regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10).»

⁽¹⁾ GU L 124 dell'8.5.2008, pag. 38.

⁽²⁾ GU L 187 del 19.7.2007, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 847/2007 e (CE) n. 973/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2008, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 19/2008

del 1° febbraio 2008

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 64/2007 del 15 giugno 2007 ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo per includere la raccomandazione 2006/961/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: Carta europea di qualità per la mobilità ⁽²⁾.
- (3) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo per includere la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente ⁽³⁾,

DECIDE:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 7, del protocollo 31 dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32006 H 0961**: Raccomandazione 2006/961/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: Carta europea di qualità per la mobilità (GU L 394 del 30.12.2006, pag. 5),
- **32006 H 0962**: Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

(1) GU L 304 del 22.11.2007, pag. 45.

(2) GU L 394 del 30.12.2006, pag. 5.

(3) GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**n. 20/2008****del 1° febbraio 2008****che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici
al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 69/2007 del 15 giugno 2007 ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo per includere la raccomandazione 2006/585/CE della Commissione, del 24 agosto 2006, sulla digitalizzazione e l'accessibilità on line del materiale culturale e sulla conservazione digitale ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il paragrafo 6 dell'articolo 13 del protocollo 31 dell'accordo viene aggiunto il seguente paragrafo:

«7. Le Parti contraenti si adoperano per rafforzare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie che possono derivare dal seguente atto comunitario:

— **32006 H 0585**: Raccomandazione 2006/585/CE della Commissione, del 24 agosto 2006, sulla digitalizzazione e l'accessibilità on line del materiale culturale e sulla conservazione digitale (GU L 236 del 31.8.2006, pag. 28).»*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

*Articolo 3*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2008.

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Alan SEATTER

⁽¹⁾ GU L 304 del 22.11.2007, pag. 53.

⁽²⁾ GU L 236 del 31.8.2006, pag. 28.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.